

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Nürnberg — Interpretazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) e dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Interpretazione della nozione di «prodotto immesso in commercio» — Campioni di profumo la cui confezione reca l'indicazione secondo cui il prodotto è destinato a fini pubblicitari e non alla vendita, messi a disposizione dei distributori contrattuali fino a nuovo ordine e senza trasferimento della proprietà

Dispositivo

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, e l'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificato dall'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, vanno interpretati nel senso che l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solo se, in base alla valutazione di competenza del giudice del rinvio, possa escludersi il consenso espresso o implicito del titolare del marchio ad un'immissione nel commercio nella Comunità europea o nello Spazio economico europeo dei prodotti per i quali tale esaurimento viene invocato.

In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, in cui la consegna di «tester di profumo» a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio può in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione del prodotto di cui trattasi si distingue chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio, il fatto che detti tester siano flaconi di profumo recanti le menzioni «campione» e «vendita vietata» osta a che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio, in assenza di ogni contrario elemento probatorio, la cui valutazione compete al giudice del rinvio.

(¹) GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-140/09) (¹)

(Aiuti di Stato — Sovvenzioni versate ad un'impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico — Legge nazionale che prevede la possibilità di concedere acconti prima dell'approvazione di una convenzione)

(2010/C 209/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti

Ricorrente: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Genova — Aiuti di Stato — Compatibilità con gli artt. 86-88 CE di una legge nazionale che prevede la possibilità di concedere aiuti ad imprese di trasporti marittimi incaricate dell'esecuzione di contratti di servizio pubblico in assenza di accordi tra queste ultime e l'amministrazione e senza l'enunciazione di criteri precisi al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la concorrenza

Dispositivo

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell'approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.